

INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA



**CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
E
L'INTERNATIONAL CENTER FOR RELATIVISTIC ASTROPHYSICS
NETWORK**

PREMESSO CHE

- l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo. Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Astrofisica collabora con Università e con enti di ricerca nazionali, internazionali e stranieri, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali, avvia, coordina e realizza progetti finalizzati alla costruzione e all'utilizzo di grandi apparecchiature, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite in campi interdisciplinari di interesse diffuso e in settori industriali;
- l'International Center for Astrophysics Network (ICRANet) promuove e svolge attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale nel campo dell'astrofisica relativistica e dello studio delle interazioni fisiche fondamentali, con applicazioni in osservazioni ed esperimenti sviluppati nello spazio, sulla Terra ed in laboratori sotterranei, e promuove altresì lo sviluppo tecnologico e le cooperazioni e gli interscambi in tali settori con realtà scientifiche nazionali ed internazionali;

- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, l'International Center for Relativistic Astrophysics Network collabora con Università e con enti di ricerca nazionali e internazionali, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e Servizi, svolge altresì attività di formazione nelle discipline di interesse, provvedendo alla organizzazione e gestione di una scuola di dottorato internazionale, di seminari, convegni ed altre attività di supporto didattico ed divulgativo;
- tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'International Center for Relativistic Astrophysics Network è in atto da tempo una intensa collaborazione scientifica, nei termini di cui alle rispettive attività istituzionali, tradottasi nella realizzazione di programmi scientifici di comune interesse;
- l'Istituto Nazionale di Astrofisica e l'International Center for Relativistic Astrophysics Network hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento delle rispettive attività istituzionali come sopra definite, per la migliore realizzazione di programmi scientifici di comune interesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito "INAF") con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini n. 84, C.F. 97220210583, P. IVA 06895721006, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Marco Tavani,

E

l'International Center for Relativistic Astrophysics Network (di seguito "ICRANet"), con sede e domicilio fiscale in Pescara, Piazza della Repubblica n. 10, C.F. 91080720682, in persona del Direttore e legale Rappresentante, Prof. Remo Ruffini,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

La presente Convenzione determina l'ambito di un approfondimento congiunto tra le Parti nel settore della ricerca per la verifica di possibili sinergie tra le rispettive attività programmatiche nonché per la individuazione delle modalità per un fruttuoso e reciproco scambio di informazioni e per l'utilizzo di risorse strumentali necessarie per l'attuazione di specifici progetti di collaborazione nei seguenti settori:

- a) sviluppo di attività di ricerca e di tecnologia che permettano la partecipazione nazionale a ricerche spaziali, ad attività di osservazione e di sperimentazione sulla Terra e in laboratori sotterranei nell'ambito della fisica, dell'astrofisica, delle osservazioni della Terra e delle missioni planetary. Particolare attenzione sarà dedicata all'ideazione di nuove tematiche di ricerca e nuove missioni in tali ambiti;
- b) sviluppo di attività di ricerca in fisica dei plasmi non relativistica e fisica dei plasmi ultrarelativistica con la presenza di coppie elettrone-positrone; analisi della dinamica di tali plasmi in ambito astrofisico, con particolare attenzione alle osservazioni astrofisiche relative a stelle di neutroni ed oggetti collassati gravitazionalmente (buchi neri);
- c) processi di fusione nucleare in cosmologia ed in laboratori terrestri; particolare attenzione sarà dedicata alle conseguenze osservative cosmologiche ed ad analisi e sviluppo di metodi e strumenti per la loro valutazione. nonché ai programmi di osservazione svolti nella base in Antartide;
- d) individuazione e caratterizzazione di rilevanze teoriche e fenomenologiche connesse con la struttura delle interazioni fisiche fondamentali ed i loro relativi schemi unificanti;
- e) attività di formazione nei settori dell'astrofisica e della fisica delle interazioni fondamentali, che preveda (sulla base di preventivi accordi con gli atenei interessati) la preparazione e lo svolgimento di moduli didattici nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica e di dottorato di ricerca, ivi incluso il dottorato internazionale di astrofisica relativistica IRAP-PhD Joint Doctorate Program, con le università ed istituti associati in Brasile, Cina, Estonia, Francia, Germania, India, Italia,

Svezia;

- f) organizzazione di congressi scientifici, seminari di studio e di approfondimento, nonché attività di comunicazione e di informazione verso le rispettive strutture di ricerca concernenti le azioni poste in essere nell'ambito della presente Convenzione Quadro;
- g) calcolo e reti ad alte prestazioni.

Articolo 3

Per lo svolgimento di ciascun programma comune di ricerca le Parti stabiliscono, attraverso specifici Accordi di Programma, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione da ciascuna Parte. Con riferimento a ciascun programma verranno indicate le persone partecipanti ed il loro rapporto giuridico con le Parti.

Articolo 4

- 4.1 Per il miglior coordinamento delle attività nei settori di reciproco interesse, le Parti istituiranno un Comitato Scientifico permanente paritetico di raccordo (nel seguito, Comitato) di quattro membri nominati, due per Parte, entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione.
- 4.2 Il Comitato, in particolare, ha il compito di:
 - a) procedere ad un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale ed internazionale;
 - b) proporre alle Parti idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
 - c) proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e lo sfruttamento scientifico dei risultati dei programmi congiunti.
- 4.3 Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Comitato stesso nella seduta di insediamento.
- 4.4 Il Comitato si riunisce convocato da una delle Parti almeno due volte l'anno.
- 4.5 Le proposte avanzate dal Comitato ai sensi del precedente articolo 4.2 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto degli Accordi di cui al precedente articolo 3.1.

Articolo 5

- 5.1 Ciascuna Parte, salvo quanto di volta in volta diversamente ed espressamente stabilito caso per caso, ha la libera disponibilità delle conoscenze tecnologiche acquisite nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione, fatta eccezione di quelle preesistenti, detenute da una Parte e messe a disposizione dell'altra per lo svolgimento di attività congiunte.
- 5.2 La proprietà intellettuale e il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali invenzioni e brevetti derivanti dalle attività predette saranno definiti nei relativi Accordi di Programma sulla base dell'apporto fornito da ciascun Ente.
- 5.3 L'INAF e l'ICRANet si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l'apporto dell'altra.
- 5.4 I risultati scientifici delle attività oggetto del presente accordo saranno resi disponibili alla comunità scientifica tramite pubblicazioni in riviste specializzate ed altri canali di comunicazione (congressi, etc.).

Articolo 6

- 6.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori tre anni mediante consenso scritto delle Parti.
- 6.2 Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso di almeno sei mesi. Resta inteso che gli eventuali Accordi di Programma in vigore al momento del recesso resteranno validi.

Articolo 7

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Convenzione sarà

devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale di Roma.

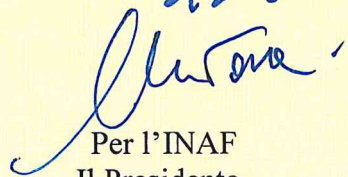
Articolo 8

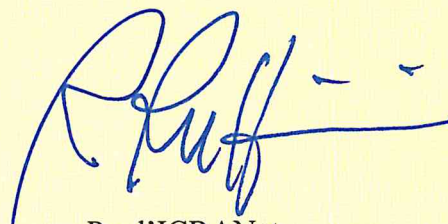
- 8.1 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in relazione alla presente Convenzione Quadro e agli Accordi di cui all’articolo 2, saranno trattati in modo lecito e corretto esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione ed agli Accordi, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula degli stessi. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l’eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Decreto legislativo n. 196/2003.
- 8.2 Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione e agli Accordi.
- 8.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Articolo 9

La presente Convenzione viene redatta in due originali, uno per parte, ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.

Luogo e data

25 Marzo 2012

Per l’INAF
Il Presidente
Prof. Marco Tavani


Per l’ICRANet
Il Direttore
Prof. Remo Ruffini